

Procedura aperta per l'appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo ed – opzionalmente – della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli «Interventi di restauro e risanamento conservativo della ex scuola 'Riccardo Pitteri' di Gorizia» ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (CIG: B483592818 - CUP: J86F19000030001 - Gara: 4727904).

RISPOSTE AI QUESITI RICEVUTI

Si riporta di seguito l'elenco dei quesiti ricevuti e delle relative risposte. In caso di quesiti relative al medesimo argomento, gli stessi sono stati raggruppati e rielaborati in modo da evitare duplicazioni.

Domanda 1: In caso di raggruppamento e in caso di espletamento degli incarichi opzionali, sarà possibile modificare le quote di partecipazione nella fase esecutiva senza modificare i componenti del raggruppamento?

Risposta 1: Le quote di partecipazione al raggruppamento rappresentano la percentuale di "presenza" del singolo prestatore di servizi all'interno del raggruppamento temporaneo di professionisti con riflessi, sia sulla responsabilità nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto. Tali quote, liberamente determinate in fase di partecipazione alla procedura, non sono modificabili in fase di esecuzione

Domanda 2: Nel calcolo dei corrispettivi non risulta presente la maggiorazione del 10% relativa al BIM. Si chiede se il servizio sia da effettuare secondo tali metodologie.

Risposta 2: La procedura è stata pubblicata in data antecedente al 1° gennaio 2025, pertanto il ricorso alle metodologie BIM non è obbligatorio. Di conseguenza il corrispettivo non prevede la maggiorazione del 10%.

Domanda 3: Si chiede se la figura di PROGETTISTA STRUTTURALE possa essere ricoperta da un architetto iscritto alla sezione A - architetto del relativo ordine professionale da almeno 10 anni.

Risposta 3: La risposta è negativa. Il disciplinare indica quali requisiti del PROGETTISTA STRUTTURALE "Ingegnere strutturista con diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale da almeno 10 anni".

Domanda 4: La figura dell'Architetto Coordinatore del Progetto può non coincidere con la capogruppo mandataria nel caso di costituendo raggruppamento?

Risposta 4: La risposta è affermativa.

Domanda 5: in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, cosa si intende per "triennio precedente la data di pubblicazione del bando"?

Risposta 5: Il triennio decorre a ritroso dalla data di pubblicazione del **bando di gara** sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (29 novembre 2024) e corrisponde pertanto al seguente arco temporale: 29 novembre 2021-29 novembre 2024.

Domanda 6: In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se si può considerare anche la parte dei servizi ultimata nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Ad esempio, si può utilizzare un servizio iniziato in una data precedente rispetto al triennio di riferimento e la cui fase di progetto definitivo si è conclusa nel giugno del 2021?

Risposta 6: La risposta è negativa. Il disciplinare prevede espressamente che “possono essere inseriti solo i servizi **iniziati**, ultimati e approvati nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando”.

Domanda 7: In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di professionisti, posto che il par. 6.4 del disciplinare prescrive che ciascun componente del raggruppamento deve apportare una quota-parte, benché minima, dei requisiti di capacità tecnico-professionale, presentando uno o più servizi svolti nella categoria/ID oggetto del presente appalto, si chiede se le figure del PROGETTISTA STRUTTURALE e del PROGETTISTA IMPIANTI possano apportare quote relative alle categorie STRUTTURE (S) e IMPIANTI (IA) anziché alla categoria E.22.

Risposta 7: Vedasi atto di modifica al disciplinare di gara pubblicato in data 14 gennaio 2025.

Domanda 8: Con riferimento alla Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 32 e 33 del Disciplinare, in particolare in merito al criterio di valutazione 3.1 “Adeguatezza della figura dell'architetto Coordinatore del Progetto”, si chiede conferma che si possa raggiungere il punteggio massimo affiancando all'Architetto Coordinatore del Progetto, professionista/i che abbia/no le Qualificazioni richieste a.1) Master in Restauro dei Beni Culturali e a.2) Scuola di specializzazione/Dottorato in Restauro dei Beni Culturali.

Risposta 8: Al quesito occorre dare risposta negativa in quanto i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dall'Architetto coordinatore del progetto.

Domanda 9: Con riferimento alla Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 34 del Disciplinare, in particolare in merito al criterio di valutazione 3.5 “Pari opportunità di genere e generazionale” si chiede conferma che tale criterio possa essere dimostrato, in alternativa al rapporto di lavoro dipendente, anche con rapporti di collaborazione professionale - su base annua o a progetto - già sussistenti (al momento di presentazione dell'offerta) tra la mandataria/mandante con professionisti di età inferiore a 36 anni e di sesso femminile.

Risposta 9: **VEDASI AVVISO DI MODIFICA DEL 30 GENNAIO 2025.**

Domanda 10: In riferimento ai criteri 3.3, 3.4 e 3.5 dell'offerta tecnica, si chiede, in caso di presentazione di offerta come costituendo R.T.P., se le previste certificazioni o i previsti impegni dovranno essere possedute/assunti da ciascun operatore economico del raggruppamento, al fine di acquisire l'intero punteggio previsto o è sufficiente che siano possedute/assunti dal capogruppo/mandatario o da un operatore economico qualsiasi del raggruppamento, anche se mandante.

Risposta 10: In relazione ai sub criteri 3.3 e 3.4: VEDASI AVVISO DI MODIFICA DEL 30 GENNAIO 2025.

Nel caso del criterio 3.5 l'impegno alle nuove assunzioni deve essere riferito all'operatore economico plurisoggettivo nel suo complesso; pertanto, le nuove assunzioni potranno essere poi suddivise tra i vari componenti, fermo restando il raggiungimento dei minimi richiesti nella *lex specialis*.

Domanda 11: Si chiede se le attività di Restauratore, Geologo e Archeologo siano previste e/o obbligatorie per la partecipazione al bando di gara.

Risposta 11: La risposta al quesito è negativa. La struttura del gruppo di lavoro, con la specificazione delle professionalità richieste è delineata nella Tabella 5 del disciplinare di gara.

Domanda 12: L'art. 10 del disciplinare di gare rubricato "Garanzia Provvisoria" indica che "La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice", tuttavia la domanda di partecipazione a pag. 12 prevede una dichiarazione da rendere in cui l'operatore economico deve elencare i benefici di cui usufruisce per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Risposta 12: Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara circa l'esonero dall'obbligo di costituzione della garanzia provvisoria. Il punto a pagina 12 della domanda di partecipazione può essere ignorato in fase di compilazione.

Domanda 13: L'art. 12 del disciplinare di gara rubricato "12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC" indica che "I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile" da cui si evince che l'importo del contributo ANAC debba ammontare ad € 77,00. Inserendo il CIG della presente gara B483592818 sul portale ANAC si genera una richiesta di pagamento dell'importo di € 90,00. Si chiede pertanto conferma che la cifra corretta sia effettivamente quella di € 90,00 e non di € 77,00 come da disciplinare di gara.

Risposta 13: Si precisa che nell'art. 12 del disciplinare l'importo del contributo è stato quantificato in euro 77,00 sulla base di una interpretazione del termine "importo a base di gara" della delibera ANAC 610.2023 differente rispetto a quello fornito dalla stessa Autorità nella FAQ A.3, che prevale (*Il contributo dovuto all'Autorità è calcolato sulla base dell'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, ovvero l'importo «totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. [...]». L'entità contributiva è fissata dalla delibera di autofinanziamento A.N.AC. in vigore alla data di pubblicazione della procedura stessa*). Si conferma pertanto la necessità di versare il contributo nella misura di euro 90,00, come da avviso generato dall'ANAC.

Domanda 14: In riferimento al Criterio 1, si chiede se è possibile presentare un unico servizio che risponda ai sub criteri 1.1, 1.2 e 1.3.

Risposta 14: La risposta è affermativa.

Domanda 15: Si chiede conferma o meno se la Stazione Appaltante intenda applicare le disposizioni in materia di equo compenso di cui alla legge 49/2023, e pertanto il massimo ribasso consentito sia limitato esclusivamente alla quota di compenso relativo alle spese ed oneri, pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

Risposta 15: Questa stazione appaltante ha determinato di aderire all'opzione delineata dall'Atto del Presidente ANAC del 19 aprile 2024 secondo cui è possibile consentire agli operatori economici la ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara. Come indicato al par. 23 del disciplinare la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, anche in base ad elementi quali i principi di cui alla normativa in materia di equo compenso, appaia anormalmente bassa.

Domanda 16: In merito ai requisiti dei soggetti inseriti nel gruppo di lavoro (pag. 14 Disciplinare di gara), si chiede conferma se il progettista impianti elettrici debba essere una figura distinta dal progettista di impianti meccanici (figure che non possono coincidere tra loro).

Risposta 16: La risposta è affermativa. Le due figure non possono coincidere.

Domanda 17: Si chiede se un professionista precedentemente iscritto all'ORDINE dei PERITI INDUSTRIALI dal 1986, attivo e operante, e successivamente iscritto all'ORDINE degli INGEGNERI alla SEZ. A dal 2017 rappresenti un requisito idoneo a ricoprire i ruoli di Progettista impianti elettrici o Progettista impianti meccanici godendo di una continuità di servizio più che trentennale. Il quesito si pone in quanto la tabella 5 relativa alle qualifiche - titolo di studi professionale riporta esclusivamente la dicitura "tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/albo da almeno 10 anni".

Risposta 17: La risposta è affermativa previa idonea dichiarazione da cui sia possibile evincere che il soggetto è stato iscritto ad uno o più albi per un periodo ininterrotto complessivamente non inferiore a 10 anni.

Domanda 20: È possibile inserire i curriculum vitae dei progettisti responsabili indicati in gara, oltre il limite di pagine indicate nel disciplinare di gara?

Risposta 20: Si chiarisce che l'organigramma ed il curriculum vitae da allegare alla relazione di cui al criterio 2 non sono soggetti al limite di pagine previsto per la relazione stessa.

Domanda 21: In merito al limite dei 10 anni relativo ai 3 servizi da inserire nel Criterio 1 (vedasi p.34 del Disciplinare di gara), chiediamo sia consentito inserire un servizio svolto dal raggruppamento proponente in gara, ove la fase di progettazione è antecedente a 10 anni ma quella di esecuzione invece è compresa nel decennio.

Risposta 21: La risposta è negativa. Il criterio 1 fa riferimento agli incarichi tecnici espletati negli ultimi 10 anni a far data dalla pubblicazione del bando, non all'esecuzione materiale degli interventi.

Domanda 22: In merito ai criteri: 3.1.a1 “Master in Restauro dei Beni Culturali”, 3.1.a2 “Scuola di specializzazione/Dottorato in Restauro dei Beni Culturali”. Si chiede di chiarire se il punteggio massimo possibile sia tramite solo uno o entrambi i criteri.

Risposta 22: In caso di possesso, da parte dell’Architetto coordinatore del progetto, di Master in restauro dei beni culturali, saranno attribuiti 2 punti. In caso di possesso, da parte dell’Architetto coordinatore del progetto, di Scuola di specializzazione in beni culturali oppure (alternativamente) di Dottorato in restauro dei beni culturali, saranno attribuiti 3 punti. Il punteggio complessivo per il sub-criterio 3.1.a) sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ai titoli posseduti (massimo 5 punti).

Domanda 23: Si chiede di chiarire se il sub-criterio 3.1.b “Esperienza lavorativa nel settore dei Beni Culturali” comprende solo la progettazione in ambito di opere vincolate.

Risposta 23: Il sub-criterio 3.1 è rubricato “Adeguatezza della figura dell’architetto Coordinatore del progetto in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, *alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto*”. Sono pertanto valutabili tutte le esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto (servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela).

Domanda 24: Vista la richiesta a pag. 38 del Disciplinare di gara di una relazione metodologica di 3 A4, relativa alla descrizione del criterio 4.2 “Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali (LCA LCC) (rif. 2.7.2 CAM)”. Chiediamo conferma se il punteggio assegnato sia di tipo tabellare come indicato a pagina 34 del Disciplinare di gara o di tipo discrezionale.

Risposta 24: La valutazione è di tipo tabellare, in quanto si riferisce all’impegno a realizzare lo studio richiesto, corredato da una descrizione delle metodologie utilizzate ecc.

Domanda 25: Si chiede di confermare se sia possibile sub-appaltare la fase di indagini e rilievo.

Risposta 25: Le attività di rilievo sono ricomprese nel calcolo dei corrispettivi, mentre le eventuali indagini, qualora necessarie, saranno a carico dell’Amministrazione.

Domanda 26: Si chiede di chi siano a carico le indagini sull’edificio, archeologiche, ecc.

Risposta 26: Le eventuali indagini, qualora necessarie, saranno a carico dell’Amministrazione.

Domanda 27: Relativamente ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 6.2 del disciplinare, si chiede se sia possibile inserire anche servizi relativi alla Direzione Lavori, CSP e CSE ecc. anziché servizi riferiti alla sola attività di progettazione.

Risposta 27: La risposta è negativa. Il punto 6.2 fa riferimento alle sole attività di progettazione.